



Arbitro per le Controversie Finanziarie

Decisione n. 3239 dell'11 dicembre 2020

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio

composto dai signori

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente

Cons. Avv. D. Morgante – Membro

Prof. Avv. G. Olivieri – Membro supplente

Prof. Avv. G. Guizzi – Membro

Prof. Avv. G. Afferni – Membro

Relatore: Prof. Avv. Giorgio Afferni

nella seduta del 7 dicembre 2020, in relazione al ricorso n. 4580, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

1. La controversia sottoposta alla cognizione del Collegio concerne il tema del non corretto adempimento, da parte dell'intermediario, degli obblighi concernenti la prestazione di un servizio di investimento, in particolare sotto il profilo dell'inadempimento agli obblighi di informazione sulle caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto di acquisto e della omessa rilevazione dell'inadeguatezza delle operazioni rispetto al profilo.

Questi, in sintesi, i fatti oggetto del procedimento.

2. Dopo aver inviato un reclamo in data 22 marzo 2019, cui l'intermediario ha dato riscontro con nota del giorno 16 aprile successivo in maniera non giudicata

soddisfacente, la ricorrente, avvalendosi dell'assistenza di un difensore, si è rivolta all'Arbitro per le Controversie Finanziarie, rappresentando quanto segue.

La ricorrente espone di essere stata indotta, nell'arco di tempo che va dal 2012 al 2014, all'acquisto di titoli rappresentati da azioni e obbligazioni subordinate e convertibili emesse dall'intermediario con cui intratteneva anche il rapporto per la prestazione del servizio di investimento, arrivando così a detenere, alla data di presentazione del ricorso, n° 7.520 azioni e n° 4.983 obbligazioni.

La ricorrente - che deduce preliminarmente la nullità delle operazioni di acquisto degli strumenti finanziari di volta in volta compiute in ragione dell'asserita mancata conclusione in forma scritta del contratto quadro per la prestazione di servizi di investimento - in particolare lamenta: (i) l'inadeguatezza delle operazioni, sia in rapporto al proprio profilo, sia per eccesso di concentrazione di strumenti finanziari emessi dall'intermediario nel suo portafoglio titoli; (ii) di non aver ricevuto alcuna informazione sulle caratteristiche degli strumenti finanziari acquistati e in particolare in relazione al loro carattere illiquido.

Sulla base di quanto esposto, la ricorrente conclude chiedendo al Collegio, in via principale, di accertare la nullità delle operazioni di investimento e per l'effetto di dichiarare l'intermediario tenuto alla restituzione del capitale investito, che quantifica in € 63.676,45. In subordine, la ricorrente chiede di dichiarare l'intermediario tenuto al risarcimento dei danni sofferti in ragione dei dedotti inadempimenti, che quantifica nella medesima misura complessiva.

3. L'intermediario si è costituito nei termini indicati dal Regolamento chiedendo il rigetto del ricorso.

Il resistente premette una breve ricostruzione dello sviluppo della relazione contrattuale, al riguardo fornendo evidenza delle operazioni di investimento che ha portato la ricorrente a detenere complessivamente i titoli per cui è causa.

L'intermediario si sofferma poi, in prima battuta, sulle contestazioni riguardanti l'inadempimento degli obblighi informativi su di lui gravanti. Al riguardo il resistente sostiene che la ricorrente sarebbe sempre stata perfettamente a conoscenza della tipologia d'investimento sottoscritta, e di non avere comunque contravvenuto alle disposizioni impartite dalla Comunicazione CONSOB del

marzo 2009, per l'ipotesi di collocamento e distribuzione di prodotti illiquidi, giacché i propri titoli non erano classificabili come tali al momento degli acquisti per cui è controversia. Per quanto concerne la presunta inadeguatezza delle operazioni raccomandate alla cliente, l'intermediario rileva che, al momento della sottoscrizione, i titoli proposti alla ricorrente erano classificati come a "rischio basso", pertanto ampiamente sottoscrivibili dalla ricorrente medesima. Inoltre, sempre l'intermediario fa presente di aver informato la ricorrente della situazione di conflitto di interessi in occasione delle singole operazioni di investimento.

A tutto ciò avuto riguardo, l'intermediario formula conclusiva domanda di rigetto del ricorso contestando altresì, ad ogni buon conto, la quantificazione del danno, all'uopo segnalando che, negli anni, la ricorrente ha percepito dividendi sulle azioni e cedole sulle obbligazioni, sicché i relativi valori andrebbero comunque detratti dall'eventuale risarcimento, unitamente al valore ancora realizzabile delle azioni in portafoglio, tramite vendita sul sistema organizzato di negoziazione Hi-Mtf.

4. La ricorrente si è avvalsa della facoltà di presentare repliche ai sensi dell'art. 11, comma 5, Regolamento ACF richiamando sostanzialmente quanto già sostenuto in sede di presentazione del ricorso e senza aggiungere apprezzabili elementi di novità rispetto all'oggetto delle sue contestazioni.

5. L'Intermediario non ha ritenuto di produrre repliche finali.

DIRITTO

1. In primo luogo, il Collegio rileva che la domanda principale di nullità formulata dalla ricorrente non può dirsi fondata. Infatti, il resistente ha prodotto copia del contratto quadro sottoscritto dalla cliente odierna ricorrente in data 24 agosto 2012 e, quindi, in epoca antecedente rispetto a tutti gli acquisti oggetto del presente giudizio.

2. Accertato che tutte le operazioni di acquisto di azioni e obbligazioni eseguite dalla ricorrente sono state poste in essere successivamente alla stipulazione di un regolare contratto quadro è, invece, meritevole di accoglimento la domanda subordinata, con cui viene richiesto il risarcimento del danno sofferto in dipendenza dell'inadempimento dell'intermediario agli obblighi di informazione

precontrattuale sulle caratteristiche e sul grado di rischio dei titoli di che trattasi, e poi segnatamente in relazione al mancato assolvimento degli obblighi di informazione rafforzata prevista per i prodotti illiquidi.

Nel caso di specie non è per vero controverso che il resistente non abbia reso le informazioni prescritte dalla Comunicazione CONSOB del 3 marzo 2009, per l'ipotesi di distribuzione e collocamento di strumenti finanziari illiquidi.

L'argomento evocato dall'intermediario è, infatti, consistito nel negare che tale caratteristica dovesse essere riconosciuta alle proprie azioni e obbligazioni negli anni in cui sono state compiute le operazioni di investimento. Ebbene, come questo Collegio ha avuto modo di precisare oramai più volte, se è vero che la liquidità (così come per converso l'illiquidità) di uno strumento finanziario è una situazione di fatto, vero è anche – in ossequio al principio di maggiore vicinanza alla prova – che costituisce preciso onere dell'intermediario fornire la dimostrazione della circostanza che alla data dell'operazione di investimento contestata esisteva la asserita condizione di liquidità.

Poiché nel caso di specie l'intermediario – per giustificare di non aver fornito le informazioni di dettaglio prescritte dalla Comunicazione CONSOB del 2 marzo 2009 – si è limitato ad allegare genericamente che al momento degli investimenti per cui è controversia le azioni e le obbligazioni convertibili sarebbero state “*classificate*” come liquide, ma senza fornire alcuna prova dell'effettivo loro grado di liquidità a quella data, deve ritenersi accertato l'inadempimento del resistente a propri specifici obblighi di informazione.

Dalle evidenze in atti emerge, altresì, in relazione alle operazioni compiute nel 2013 e 2014, che l'intermediario ha formulato espressa raccomandazione d'investimento rivolta alla cliente, nonostante l'art. 2, comma 5, capitolo 4, del contratto quadro in essere tra le parti prevedesse che l'odierno resistente si sarebbe astenuto dal fornire raccomandazioni d'investimento aventi ad oggetto titoli azionari di propria emissione. Più in generale, emerge un eccesso di concentrazione del portafoglio della cliente in titoli emessi dall'intermediario qui convenuto.

3. Accertato, dunque, l'inadempimento dell'intermediario per le operazioni di investimento di che trattasi e ritenuto che le omissioni informative e le carenze

comportamentali sopra richiamate abbiano avuto decisiva incidenza causale nelle scelte di investimento, potendo ragionevolmente affermarsi, in ossequio al principio del “*più probabile che non*”, che se l’intermediario avesse agito con tutta la diligenza richiesta la ricorrente non avrebbe eseguito gli investimenti per cui è controversia – occorre procedere alla liquidazione del danno.

In via preliminare, rileva il Collegio che non può essere oggetto di risarcimento quanto investito dalla ricorrente nell’acquisto di obbligazioni subordinate del resistente. Infatti, da una parte, in relazione ad esse la ricorrente non ha proposto una specifica domanda risarcitoria; dall’altra, sarebbe in ogni caso non ravvisabile il requisito dell’attualità del danno, dal momento che non sono sussistenti, allo stato, elementi per ritenere che tali obbligazioni non verranno regolarmente rimborsate, quando giungeranno a scadenza nel dicembre 2021.

Ciò essendo, è avviso del Collegio che nel caso in esame il danno, stante le operazioni d’investimento riscontrabili in atti, possa essere liquidato in misura pari a quanto investito dalla ricorrente per l’acquisto delle azioni e delle obbligazioni convertibili (successivamente convertite in azioni) del resistente, e quindi pari a complessivi € 63.555,43.

Tale esito è conseguenza del fatto che – come il Collegio ha già avuto modo di precisare nelle sue più recenti decisioni sul medesimo tema (cfr. decisione n. 2151 del 17 gennaio 2020) – con decorrenza dal 4 dicembre 2019 la piattaforma multilaterale di negoziazione Hi-Mtf ha deliberato di sospendere gli scambi delle azioni dell’intermediario. Una misura, questa, a cui ha poi fatto seguito la determinazione della CONSOB che con la delibera n. 21190 del 17 dicembre 2019 ha disposto la sospensione temporanea delle negoziazioni su tutti i mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione italiani di titoli emessi o garantiti dall’intermediario. Tale circostanza preclude, allora, la possibilità di continuare a fare applicazione del criterio adottato fino a dicembre 2019 per controversie analoghe che hanno coinvolto il resistente, vale a dire impedisce di detrarre dal capitale investito il valore di scambio delle azioni come potenzialmente realizzabile appunto attraverso la vendita tramite detti sistemi. Gli è, infatti, che con la sospensione delle negoziazioni quella possibilità è, almeno a oggi, azzerata, nè

sussiste, sempre a oggi, alcun altro mezzo per gli azionisti per recuperare almeno parte del valore investito.

Ai fini della liquidazione del danno, dal capitale investito deve, tuttavia, essere detratto l'ammontare dei dividendi e delle cedole sulle sole obbligazioni convertibili percepiti dalla ricorrente, in quanto si tratta di utilità conseguenti alle operazioni contestate, e che la stessa non avrebbe ottenuto in loro assenza: tali utilità ammontano a complessivi € 672,36, sicché il danno da risarcire alla ricorrente risulta pari a € 62.883,07. Agli importi così riconosciuti dal Collegio alla ricorrente, deve aggiungersi, a titolo di rivalutazione monetaria, la somma di € 1.351,41.

PQM

In accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto a corrispondere alla ricorrente il danno, per l'inadempimento indicato in narrativa, la somma complessiva, comprensiva dunque di rivalutazione sino alla data della decisione, di € 64.234,48, oltre interessi dalla data della decisione sino al soddisfo e fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della medesima.

Entro lo stesso termine l'intermediario comunica all'ACF, utilizzando esclusivamente l'apposito applicativo disponibile accedendo all'area riservata del sito istituzionale www.acf.consob.it, gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 500,00 ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale www.acf.consob.it, sezione "Intermediari".

Il Presidente
Firmato digitalmente da:
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi